



## VERBALE N. 3/2015

L'anno duemilaquindici, il giorno ventotto del mese di gennaio, alle ore dodici e quindici, presso la sede dell'A.T.E.R. di Matera, alla Via B. Croce n. 2, si è riunito il Collegio dei Revisori dei Conti, nelle persone di:

- dott. Giuseppe Plati, Presidente,
- dott. Giuseppe Doti, Componente,

per esprimere parere sulla deliberazione dell'Amministratore Unico n. 4 del 16 gennaio 2015 avente ad oggetto "Disposizioni per l'attuazione dell'art. 72 del D.L. n. 112/2008, convertito in legge n. 133/2008, come sostituito dall'art. 1, comma 5 del D.L. n. 90/2014, convertito in legge n. 114/2014. Risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro dei dipendenti dell'A.T.E.R. di Matera."

Il Collegio,

Vista la suddetta Deliberazione, sulla quale risulta espresso parere favorevole di regolarità tecnica e di legittimità da parte del Direttore generale pro-tempore, dott. Francesco D'Onofrio;

Premesso che

- secondo quanto disposto dall'art. 16, comma 11 del D.L. 6 luglio 2001, n. 98, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111, "In tema di risoluzione del rapporto di lavoro l'esercizio della facoltà riconosciuta alle pubbliche amministrazioni prevista dal comma 11 dell'articolo 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, non necessita di ulteriore motivazione, qualora l'amministrazione interessata abbia preventivamente determinato in via generale appositi criteri di applicativi con atto generale di organizzazione interna, sottoposto al visto dei competenti organi di controllo.";
- il D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, all'art. 1, comma 5, ha sostituito il comma 11 dell'articolo 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 con il seguente "Con decisione motivata con riferimento alle esigenze organizzative e ai criteri di scelta applicati e senza pregiudizio per la funzionale erogazione dei servizi, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, incluse le autorità indipendenti, possono, a decorrere dalla maturazione del requisito di anzianità contributiva per l'accesso al pensionamento, come rideterminato a decorrere dal 1° gennaio 2012 dall'articolo 24, commi 10 e 12, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, risolvere il rapporto di lavoro e il contratto individuale anche del personale dirigenziale, con un preavviso di sei mesi e comunque non prima del raggiungimento di un'età anagrafica che possa dare luogo a riduzione percentuale ai sensi del citato comma 10 dell'articolo 24. Le disposizioni del presente comma non si applicano al personale di magistratura, ai professori universitari e ai responsabili di struttura complessa del Servizio sanitario nazionale e si applicano, non prima del raggiungimento del sessantacinquesimo anno di età, ai dirigenti medici e del ruolo sanitario. Le medesime disposizioni del presente comma si applicano altresì ai soggetti che abbiano beneficiato dell'articolo 3, comma 57, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni";

Tenuto conto che

- l'Azienda, per quanto disposto dal dall'art. 16, comma 11 del D.L. 6 luglio 2001, n. 98, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111, penultimo capoverso, "... qualora l'amministrazione interessata abbia preventivamente determinato in via generale appositi criteri di applicativi con atto



*generale di organizzazione interna ...*", ha recepito nella deliberazione di cui trattasi il criterio generale di cui al citato art. 11 dell'articolo 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, così come sostituito dall'art. 1, comma 5 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114;

- in ossequio a quanto precede, nella delibera di cui trattasi viene dato atto di quanto al punto n. 2 del deliberato;
- l'atto di cui trattasi, per quanto previsto dall'art. 16, comma 11 del D.L. 6 luglio 2001, n. 98, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111, ultimo capoverso, "*... deve essere sottoposto al visto dei competenti organi di controllo*".

Tutto quanto sopra visto, premesso e considerato, il Collegio, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole sulla deliberazione dell'Amministratore unico n. 4 del 16/01/2015.

La presente riunione viene sciolta alle ore tredici.